

Il quadro della VAS

Leonardo Marotta

Entropia snc, Unisky Srl

leonardo.marotta@entropia-env.it, leonardo.marotta@unisky.it



DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: NORME AMBIENTALI NEI TRATTATI

- * **Trattato istitutivo di Roma** (1957) assenza di norme ambientali
- * **Atto Unico Europeo** (1987) specifico Titolo sull'ambiente
- * **Trattato di Maastricht** (1993) politiche ambientali
- * **Trattato di Amsterdam** (1999) verso lo sviluppo sostenibile
- * **Carta dei diritti fondamentali** (2000) elevato livello di protezione

TRATTATO DI ROMA (1957)

- * **Assenza** di principi, politiche, azioni, norme ambientali
- * **Espansione economica** equilibrata
- * **“Qualità della vita”**
- * **Avvicinamento delle legislazioni** (concorrenza): direttive
- * **Poteri impliciti** (azioni necessarie): direttive e regolamenti

NORMATIVA AMBIENTALE (1970 >)

- * Regolamenti e direttive
- * Basi giuridiche incerte
- * Settori: inquinamento, risorse, habitat naturale, biodiversità, rifiuti

PROGRAMMI DI AZIONE AMBIENTALE (1973 >)

- * 1970: **memorandum** (sottovalutazione dei bisogni ambientali)
- * 1971: **comunicazione** (livello comunitario invece di accordi tra singoli Stati)
- * 1972: **dichiarazione**
- * **Contenuto**: azioni coerenti in un quadro normativo (inesistente)
- * **Programmi d'azione "tradizionali"**: 1973, 1977, 1983, 1987

IL CASO ADBHU (1985, 240/1983)

- * **Direttiva**: prospettiva della protezione ambientale
- * **Protezione ambientale** come obiettivo fondamentale della CEE

ATTO UNICO EUROPEO (1986)

- * Competenza esplicita: nuovo Titolo (XVI) sull'ambiente (artt.130R, 130S, 130T)
- * Obiettivi e principi ambientali (riconoscimento di ADBHU)
- * Azioni ambientali (riconoscimento dei programmi di azione)

TRATTATO DI MAASTRICHT (1993)

- * Da CEE a CE (svalutazione del profilo economico)
- * Principio di sussidiarietà (principio sulla competenza)
- * Politica ambientale (quadro giuridico)

V PROGRAMMA D'AZIONE AMBIENTALE (1993)

- * Verso la **sostenibilità**
- * **Approccio orizzontale**: considerazione di tutte le cause di inquinamento
- * **Approccio attivo**
- * Cambiamento nei **comportamenti sociali**
- * Nuovi **strumenti ambientali**

DECISIONE 2179/98/CE

- * **Integrazione** delle tematiche ambientali **nelle politiche comunitarie**
- * **Settori**: agricoltura, trasporti, energia, industria, turismo
- * Allargamento della gamma di **strumenti giuridici**

TRATTATO DI AMSTERDAM (1999)

- * **Sistematizzazione** e nuova numerazione
- * **Sviluppo sostenibile** come principio centrale

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI (2000)

- * Elevato livello di protezione ambientale
- * Miglioramento della qualità dell'ambiente
- * Integrazione nelle politiche dell'Unione
- * Sviluppo sostenibile

- * Libertà di impresa
- * Interesse generale nell'uso della proprietà

VI PROGRAMMA D'AZIONE AMBIENTALE (2002)

- * **Azioni strategiche prioritarie:** applicazione delle leggi; integrazione nelle politiche; cambiamento di comportamenti; ruolo del mercato; pianificazione urbanistica
- * **Aree prioritarie:** cambiamento climatico; biodiversità; salute; gestione delle risorse e rifiuti
- * **Contesto internazionale:** relazioni esterne
- * **Basi scientifiche ed economiche**

AMPLIAMENTO

- * Rispetto degli standards ambientali
- * Tempistica
- * Difficoltà

DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: LE REGOLE

- * **Trattati**: basi giuridiche, principi, politiche
- * **Regolamenti**: diretta applicabilità
- * **Direttive**: avvicinamento delle legislazioni (diretta applicabilità: limiti e standards; divieti; informazione; consultazione)
- * **Corte di Giustizia**: giurisprudenza
- * **Programmi d'azione ambientale**: pianificazione
- * **Politiche ambientali**: autonomia

DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: I SETTORI

- * **Risorse naturali** (gestione a lungo termine)
- * **Inquinamento** (approccio integrato)
- * **Energia** (riduzione dei consumi)
- * **Mobilità** (sviluppo dei mezzi di trasporto)
- * **Ambiente urbano** (miglioramento della qualità)
- * **Salute e sicurezza** (rischi di incidenti; sicurezza nucleare, protezione dalle radiazioni)

DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: GLI OBIETTIVI

- * Salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente
- * Protezione della salute umana
- * Utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
- * Promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale

DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: I PARAMETRI

- * Diversità delle situazioni regionali
- * Clausole di salvaguardia: motivi ambientali di natura non economica
- * Dati scientifici e tecnici disponibili: informazione
- * Potenziali costi e benefici per azione o mancanza di azione: valutazioni economiche
- * Progresso sociale ed economico: sostenibilità

GLI STANDARDS AMBIENTALI

- * *Standards* di qualità ambientale e *Limiti* di emissione
- * *Standards* di *prodotto* e *Standards* di *processo*
- * *Migliore tecnologia disponibile* e *Migliore tecnologia disponibile non comportante costi eccessivi*

DIRITTO COMUNITARIO DELL'AMBIENTE: I PRINCIPI

- * Principi generali
- * Principi procedurali
- * Principi ambientali

PRINCIPI GENERALI

- * Qualità della vita (art.2, CE)
- * Concorrenza (art., 3, CE)
- * Sviluppo sostenibile (Preambolo, art.2, UE; artt. 2,6 CE)
- * Cooperazione internazionale (artt.174, 177, CE)

PRINCIPI PROCEDURALI

- * Sussidiarietà (art.2, UE; art.5, CE)
- * Proporzionalità (art.5, CE)
- * Avvicinamento delle legislazioni (artt.3,95, CE)
- * Poteri impliciti (art.308, CE)
- * Progresso scientifico e tecnologico (artt.3,95, CE)
- * Integrazione tra politiche (artt.3, 6 CE)

PRINCIPI AMBIENTALI

- * **Protezione** ambientale (Preambolo, UE; artt. 2,3,95,174,176 CE)
- * Principio di **precauzione** (art.174, CE)
- * Principio di **prevenzione** (art.174, CE)
- * **Correzione alla fonte** (art.174, CE)
- * **Chi inquina paga** (art.174, CE)

SVILUPPO SOSTENIBILE

- * **Parametri**: contesto del mercato europeo, protezione ambientale
- * Armonioso ed equilibrato **sviluppo** delle attività economiche
- * **Crescita** non inflazionistica
- * Elevato livello di **occupazione** e di protezione sociale
- * **Solidarietà** e coesione tra gli Stati membri

PROTEZIONE AMBIENTALE

- * Qualità dell'ambiente: conservare, proteggere, migliorare
- * Protezione della salute umana
- * Prudente e razionale utilizzazione delle risorse
- * Promozione a livello internazionale

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

- * Minaccia di **danni rilevanti**
- * **Mancanza di piena certezza scientifica**
- * Ricerca di misure efficaci sotto il profilo **costi-benefici**
- * *Better safe than sorry*

PRINCIPIO DI PREVENZIONE

- * Sviluppo tecnologico
- * Considerazione degli effetti su ambiente e persone
- * *Better preventing than cleaning up*

CORREZIONE ALLA FONTE

- * Protezione dello **status quo**
- * Garanzia di un **alto livello di protezione**
- * **Esclusione di vantaggi** da comportamenti lesivi
- * Ambiente non come variabile in **costi-benefici**

CHI INQUINA PAGA

- * Responsabilità individuale
- * Responsabilità per comportamenti leciti: tariffe, tasse
- * Responsabilità per comportamenti illeciti: danno ambientale

LE FONTI DEL POTERE COMUNITARIO IN MATERIA AMBIENTALE

Conferimento dei **poteri**

Adozione delle **procedure** decisionali

Livelli di **armonizzazione** consentiti

FONTI DEL POTERE LEGISLATIVO

- * **Poteri impliciti** (art.308, Trattato CE)
- * **Avvicinamento delle legislazioni** (art.95, Trattato CE)
- * **Obiettivi ambientali** (art.175, Trattato CE)
- * **Integrazione esterna** (art.6, Trattato CE)

POTERI IMPLICITI art.308, Trattato CE

Meno rilevante dopo Atto Unico Europeo

“Necessario”: non solo opportuno e appropriato

Clausola generale: non solo ambientale

Eccezione: interpretazione restrittiva
(potenzialmente invasiva)

“Misure appropriate”: vago

AVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI art.95, Trattato CE

Decisione a maggioranza (e non unanimità: eccezioni): v. art. 175, CE

Impatto sullo stabilimento del mercato interno: livello?

In particolare: impatto sulla concorrenza

Oggetto

- standards di prodotto
- limiti di emissione
- distorsione della concorrenza in un settore particolare

OBIETTIVI AMBIENTALI art.175, Trattato CE

Misure ambientali generali

Procedura di co-decisione (art.251,§1, CE)

Eccezioni (art.175, §2, CE): interpretazione

Programmi generali di azione in altre aree (art.175, §3)

BASE CONGIUNTA

Art. 95, CE – Art. 175, CE

Scelta della base legale: criteri oggettivi (“primari”, non solo “incidentali”), obiettivo

Scelta: “centro di gravità”:

art.175: protezione dell’ambiente, divieti, restrizioni, standards di emissione, standards di qualità

art.95: libera circolazione dei beni, standards di prodotto (più alto livello di integrazione)

Differenti **procedure** decisorie: combinare, se possibile

Se non è possibile: procedura più **restrittiva**; ruolo del **Parlamento**

INTEGRAZIONE ESTERNA

art.6, Trattato CE

Disposizione **specifica** per l'ambiente

Altre fonti del potere legislativo

Art.37: agricoltura

Art.80: trasporti

Art.93: tasse

Art.133: aspetti commerciali

Art.172: ricerca

SOVRANITA' NAZIONALE E SUPREMAZIA COMUNITARIA

Allocazione del potere legislativo

Sussidiarietà e proporzionalità

Effetto dell'**armonizzazione**

SOVRANITA' NAZIONALE E SUPREMAZIA COMUNITARIA

Limiti ai poteri conferiti (art.5, CE)

Criteri (art.5, CE)

Limiti all'armonizzazione (art.95, CE; art.175, CE)

Deroghe (art.176, CE)

Flessibilità (art.11, CE)

Divieti (artt.28-30, CE)

Cooperazione (art.10, CE)

Cooperazione finanziaria (art.175, CE)

POTERI CONFERITI

art.5, Trattato CE

Limiti: si riferiscono più agli **obiettivi** che ai **poteri**

Relazione con **art.308**, CE (poteri impliciti)

CRITERI: SUSSIDIARIETA'

art.5, Trattato CE - Protocollo

Direzione verso il basso – Più vicino possibile ai cittadini

Direzione verso l'alto – Obiettivi dell'azione: a) non possono essere perseguiti adeguatamente dalle azioni degli Stati membri; b) possono essere perseguiti meglio dalla Comunità

Profili:

- Aspetti transnazionali
- Mancanza di azione comunitaria costituirebbe violazione del Trattato
- Evidenti benefici derivanti da ambito o effetti

Aree in cui la Comunità non ha competenza esclusiva

Concetto dinamico: alla luce degli obiettivi

Criterio per qualsiasi proposta legislativa

CRITERI: PROPORZIONALITA'

art.5, Trattato CE - Protocollo

“Necessario”: interpretazione

Azione della Comunità quanto più **semplice** possibile

Azione della Comunità lascia quanto più **spazio** possibile alle **decisioni nazionali**

Aspetti procedurali (Commissione):

- ampia **consultazione**
- **giustificazione** della rilevanza
- minimizzare gli oneri
- **relazione** annuale

ARMONIZZAZIONE

art.95, art.175, Trattato CE

Armonizzazione totale: art.95, CE

- Standards di prodotto uniformi (libera circolazione dei beni)
- Importazione ed esportazione di **sostanze pericolose**
- **Deroghe** possibili solo se consentite dalla direttiva specifica

Armonizzazione minima: art.175, CE, art.176, CE

Da **clausole specifiche** (nelle direttive) di armonizzazione minima a **clausola generale** (nel Trattato) di armonizzazione minima

Armonizzazione parziale (mista): armonizzazione **totale** e armonizzazione **minima** nella stessa Direttiva

Armonizzazione implicita (*CGCE 172/82 Inter-huiles*): oggetto particolare non regolato (ma nell'**ambito di applicazione** di una direttiva)

DEROGHE “PROTETTIVE”

art.176, Trattato CE

Art.176, CE: **connesso all'art.175**, non all'art.95 o altri

Compatibilità con il Trattato

Standards ambientali (emissione ed immissione) nazionali più **restrittivi**

Il **mercato** limita le differenze (**svantaggio competitivo per le industrie nazionali**)

Notificazione alla Commissione

Deroga alla deroga: art.176 CE è applicabile se la Direttiva specifica lo proibisce?

Competenza implicita a derogare (CGCE 57/89 *Leybucht*): più alti interessi coinvolti

AVVICINAMENTO: DEROGHE

art.95, §§ 4, 5, 6, Trattato CE

Mantenimento di disposizioni nazionali

Motivi: art.30, CE (salute e vita di uomini, animali e piante) o relazione con profili ambientali

Necessità

Introduzione di nuove disposizioni

Motivi: **profili ambientali** (ulteriori rispetto ad art.30, CE)

Nuove prove scientifiche (alla luce del **principio di precauzione**)

Problema sorto **dopo** l'adozione della **misura di armonizzazione**

Problema **specifico**, anche se non esclusivo, di quello Stato

Necessità

AVVICINAMENTO: DEROGHE

art.95, §§ 4, 5, 6, Trattato CE

Aspetti procedurali

Il **voto contrario** rispetto alla misura di armonizzazione non è richiesto per potersi valere della procedura di deroga

Notifica alla Commissione (decisione soggetta ad annullamento)

Condizioni

Escluse **discriminazioni arbitrarie**

Escluse **restrizioni dissimulate** al commercio

Nessun ostacolo al funzionamento del mercato interno (principio di **proporzionalità**)

FLESSIBILITA'

art.11, Trattato CE; artt.43-45, Trattato UE

Stati che intendono **procedere più velocemente**

Condizioni per l'autorizzazione (artt.43-45, UE)

- mirati a **perseguire gli obiettivi** dei Trattati
- entro **i limiti dei poteri** della Comunità
- **non riguardano** le aree di **competenza esclusiva** della Comunità
- coinvolgono **un minimo di otto** Stati membri
- sono **aperti** a tutti gli Stati membri
- gli obiettivi non possono essere raggiunti entro un periodo di tempo ragionevole applicando le disposizioni rilevanti dei Trattati ("**last resort**")

DIVIETI

art.28, art.29, art.30, Trattato CE

Art.30: deroghe non strettamente ambientali

Art.30: interpretazione restrittiva (eccezione)

Art.30: motivi come lista esaustiva

Restrizioni consentite: necessarie, non discriminatorie,
proporzionali

Direttiva 42/2001/CE

“..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”

* Recepimento fissato originariamente entro il 21 luglio 2004

* Ambito di applicazione

- * p/p soggetti a valutazione ambientale obbligatoria
- * p/p esclusi dalla valutazione ambientale
- * p/p da sottoporre a valutazione solo se suscettibili di comportare effetti significativi sull’ambiente

Direttiva 42/2001/CE

“..Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”

* Glossario ed elementi cardine

- * Verifica di assoggettabilità
- * Valutazione ambientale
- * Rapporto ambientale
- * Informazione e consultazione
- * Monitoraggio

Finalità e oggetto (artt. 1 e 2)

Contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali in p/p assicurando che vengano sottoposti a valutazione ambientale qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente

I piani e programmi e loro modifiche oggetto della Direttiva

- * Sono elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure sono predisposti da una autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
- * Sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative

Finalità e oggetto (artt. 1 e 2)

I piani e programmi e loro modifiche oggetto della Direttiva sono l'oggetto della valutazione ambientale

Per “valutazione ambientale” si intende

- * L'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale
- * Lo svolgimento di consultazioni
- * La valutazione del rapporto ambientale
- * La valutazione dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale
- * La messa a disposizione delle informazioni sulla decisione

Applicazione obbligatoria (art 3)

(par. 2) viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i p/p:

- a) Elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, **e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (VIA), o**
- b) Per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE ("habitat"- SIC e ZPS)

La Direttiva ritiene infatti che tali piani, per loro caratteristiche ed ambiti di influenza potrebbero comportare effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero quindi di norma essere sottoposti a VAS

Esclusione (art 3)

(par. 8 e 9) sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva:

- a) Piani e programmi destinati **esclusivamente** a scopi di difesa nazionale e di protezione civile
- b) Piani e programmi finanziari o di bilancio
- c) Piani e programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso per i regolamenti CE n°1260/1999 (fondi strutturali 2000-2006) e CE n°1257/1999 del Consiglio (sostegno allo sviluppo rurale 2000-2007)

“Verifica assoggettabilità” (art 3)

- * È lo screening del linguaggio anglossassone
- * (par. 5) Gli stati membri determinano se piani e programmi di cui al paragrafo 3 e 4 possano avere effetti significativi sull'ambiente
 - * attraverso l'esame caso per caso
 - * specificando i tipi di piani e programmi
 - * oppure combinando le due impostazioni

“Verifica assoggettabilità” (art 3)

La procedura di verifica tratta:

- * di p/p di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e di **modifiche minori** dei p/p dei piani di cui al paragrafo 2
- * di p/p **diversi da quelli inclusi nel paragrafo 2**, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti
- * A tale scopo gli stati membri tengono comunque conto dei criteri di cui all'**allegato II** della Direttiva, al fine di garantire che i p/p con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva
- * Le conclusioni adottate, comprese le motivazioni della mancata valutazione, devono essere rese pubbliche

Verifica assoggettabilità (art 3)

ALLEGATO II

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
 - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
 - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
 - carattere cumulativo degli effetti,
 - natura transfrontaliera degli effetti,
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La valutazione (artt. 4 e 5)

- * Deve essere effettuata durante la fase preparatoria del p/p ed anteriormente alla sua adozione o all'avviso della relativa procedura legislativa
- * Nel caso si renda necessaria, deve essere supportata da un Rapporto Ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati:
 - * gli effetti significativi che l'attuazione del p/p potrebbe avere sull'ambiente
 - * le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del p/p
- * Il RA viene redatto in considerazione del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del p/p, nonché della fase in cui il p/p si trova nell'iter decisionale e della misura in cui alcuni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter
 - L'allegato I riporta le informazioni da fornire nel RA: se pertinenti possono essere utilizzate anche info di altri p/p a vari livelli

La valutazione (artt. 4 e 5): definizione del Rapporto Ambientale

- * Il Rapporto Ambientale viene redatto in considerazione del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del p/p, nonché della fase in cui il p/p si trova nell'iter decisionale e della misura in cui alcuni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter
 - L'allegato I riporta le informazioni da fornire nel RA: se pertinenti possono essere utilizzate anche info di altri p/p a vari livelli

Il Rapporto Ambientale

ALLEGATO I

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi ⁽¹⁾ sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Consultazioni (artt. 6 e 7)

- * La proposta di p/p ed il RA devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico (se necessario anche ad altri stati UE)
- * Essi devono esprimere il loro parere prima dell'adozione del p/p o dell'avvio della relativa procedura legislativa
- * Dunque, ai fini dell'espressione dei pareri gli stati membri:
 - * designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente derivati dall'attuazione del piano
 - * individuano i settori del pubblico, compresi quelli interessati dall'iter decisionale o che ne sono o che probabilmente ne verranno toccati, incluse le ONG che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate
 - * determinano specifiche modalità per informazione e consultazione delle autorità e del pubblico (es. conferenze, forum, workshop, osservazioni)

Decisione (artt. 8 e 9)

- * In fase di preparazione del p/p e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione
 - * il RA elaborato ai sensi dell'art. 5
 - * i pareri espressi ai sensi dell'art.6
 - * i risultati delle eventuali consultazioni transfrontaliere (art. 7)
- * A seguito dell'adozione di un p/p devono essere informate:
 - * le autorità e gli stati membri consultati
 - * il pubblico
- * Devono quindi essere messi a disposizione:
 - * p/p adottato
 - * Una Dichiarazione di Sintesi illustrativa delle modalità dell'integrazione delle considerazioni ambientali nel p/p, di come si sia tenuto conto del RA, dei pareri espressi e delle consultazioni transfrontaliere, delle ragioni della scelta del p/p adottato alla luce delle alternative individuate
 - * misure di monitoraggio

Monitoraggio (art 10)

- * Gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione di piani e programmi al fine di:
 - * individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti
 - * essere quindi in grado di adottare le misure correttive che si ritengano opportune
- * In tal senso possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo già esistenti per evitare duplicazioni del monitoraggio stesso

Coordinamento, riesame e attuazione (artt. 11,12,13)

- * Per piani e programmi per i quali la valutazione ambientale è obbligatoria sia ai sensi della Direttiva VAS, sia per altre disposizioni comunitarie (“Habitat”, “Uccelli selvatici”, “Acque”) gli stati membri possono adottare procedure di coordinamento o comuni, anche per evitare duplicazioni
- * Nel 2006 era prevista una prima relazione sull’attuazione della direttiva, poi revisione ogni 7 anni: saranno possibili estensioni dell’ambito di applicazione per settori/tematiche e tipologie di p/p
- * La Direttiva si applica ai p/p il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004;
- * Se l’atto è precedente ma il p/p è stato approvato o è ancora nel proprio iter più di 2 anni dopo il 21 luglio 2004, il piano deve essere sottoposto a VAS, a meno che lo stato decida che ciò non è possibile ed informi il pubblico sulla decisione